

Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni, Associazione nazionale per la Scuola della Repubblica, CIDI - Centro d'iniziativa democratica degli insegnanti, CRIDES – Centro romano di iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola, Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”, Fondazione Critica Liberale, Gruppo Martin Buber-ebrei per la pace, Associazione Italiana laica.it , Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni , Associazione XXXI Ottobre per una scuola laica e pluralista, CIEI - Comitato Insegnanti Evangelici , Democrazia Laica, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, AsSUR Associazione Scuola Università Ricerca

Comunicato

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato invece di recepire l'ordinanza del TAR Lazio che sospendeva l'art. 8, parr. 13-14, dell'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 perché “sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico” di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive” (Ord. TAR Lazio n. 2048 del 24 maggio 2007).

La situazione è grave ed imbarazzante.

Il Ministro Fioroni ha cercato di introdurre surrettiziamente l'ora di religione fra le materie che concorrono a pieno titolo a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato. Questo determina una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, senza poter o voler usufruire di attività alternative. Come ha infatti stabilito la Corte Costituzionale con le sentenze 203/89 e 13/91 gli studenti che non si avvalgono dell'IRC non possono essere sottoposti ad alcun obbligo alternativo.

L'O.M. viola così l'art. 310, co. 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/94) ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione.

Il TAR Lazio, sebbene solo con un provvedimento cautelare, aveva esaminato e accolto l'istanza di sospensione dell'Ordinanza Ministeriale.

Il Presidente della Sesta sezione del Consiglio di Stato, ha annullato provvisoriamente (sino al giorno successivo agli scrutini!!!), senza contraddittorio e senza motivazione, l'ordinanza cautelare del TAR, impedendo così che gli scrutini stessi possano avvenire nel rispetto della legge e della Costituzione.

Nell'attuale situazione gli scrutini si svolgeranno secondo la volontà del Ministro, ma il successivo pronunciamento nel merito del TAR Lazio, che deve ancora avvenire, con molta probabilità ne porrà in dubbio l'esito annullando la parte impugnata dell'Ordinanza Ministeriale.

Si verificherebbe così una situazione di incertezza giuridica sul corso e sugli esiti degli esami di Stato, la cui responsabilità non potrà che ricadere sul Governo.

Chiediamo al Presidente del Consiglio on. Romano Prodi di adoperarsi in tempi rapidissimi affinché impedisca questo grave scempio della laicità della scuola pubblica e vengano ristabiliti lo *status quo ante*, la legalità e la certezza del diritto, dal momento che il Governo può annullare in sede di autotutela le contestate e discriminatorie innovazioni apportate dall'O.M. 26/2007.